

DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2022

420/2022/S/IDR

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1218^a riunione del 13 settembre 2022

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e l'articolo 2, comma 12, lettera p), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e in particolare art. 154, comma 4,
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” nonché il suo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 790/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 790/2016/E/idr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità DSAI/36/2017/idr del 3 agosto 2017 (di seguito: determinazione DSAI/36/2017/idr).

FATTO:

1. Con deliberazione 328/2016/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato sei verifiche ispettive, nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), di Enti di governo d’ambito o di altri soggetti competenti individuati con legge regionale per accertare, tra l’altro, il corretto adempimento dei compiti prescritti dalla regolazione agli stessi Enti di governo d’ambito nella procedura di approvazione della tariffa nonché nello svolgimento del monitoraggio sullo stato delle gestioni esistenti nell’ambito di riferimento.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni dal 7 al 10 febbraio 2017, una verifica ispettiva presso l’Autorità Idrica Pugliese (di seguito: AIP), Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale di Puglia.
3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva nonché dall’esame della documentazione inviata da AIP ai sensi della deliberazione 790/2016/R/idr nonché con nota del 20 marzo 2017 (acquisita con prot. Autorità 10768), con determinazione DSAI/36/2017/idr (di seguito: determinazione DSAI/36/2017/idr), l’Autorità ha avviato nei confronti di AIP un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 481/95.

4. Con nota del 25 ottobre 2017 (acquisita con prot. Autorità 34901), AIP ha inviato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP o società) gestore del SII nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia e per conoscenza all’Autorità, le proprie osservazioni in merito alle revisioni apportate dalla stessa AQP alla Carta dei servizi.
5. Con nota del 27 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 38620), AIP ha trasmesso una memoria difensiva. Con nota del 30 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 39231), successivamente integrata con le nota del 15 marzo e 24 aprile 2018 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 9405 e 13807), AIP ha inviato all’Autorità una nota di aggiornamento in merito alle attività intraprese con AQP per l’adeguamento degli orari di apertura degli sportelli commerciali territoriali, in applicazione della RQSII. Successivamente, con nota del 17 maggio 2018 (acquisita con prot. Autorità 15961) AIP ha inviato una nota di aggiornamento inerente alla predisposizione tariffaria MTI-2.
6. In data 25 luglio 2018 AIP ha trasmesso all’Autorità la predisposizione tariffaria MTI-2 per l’aggiornamento biennale per gli anni 2018 e 2019 (approvata con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 28 giugno 2018) nella quale ha rilevato che la società aveva ritenuto di rendicontare i dati 2016 e 2017 “tenendo conto di alcuni rilievi emersi in fase di ispezione, per i quali la stessa riteneva utile da subito effettuare una rettifica”. Con la medesima trasmissione AIP aveva inviato, altresì, la Carta dei servizi che avrebbe dovuto contenere le disposizioni conformi alla RQSII.
7. In data 3 marzo 2021, AIP ha trasmesso all’Autorità la predisposizione tariffaria MTI-3 per le annualità 2020-2023 (approvata con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 22 febbraio 2021), successivamente integrata con ulteriori comunicazioni. In particolare, con la nota del 16 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 6939) si è dato atto che AQP, in risposta ad una richiesta di AIP (del 29 novembre 2021, inviata per conoscenza all’Autorità e acquisita con prot. Autorità n. 44601), aveva trasmesso le informazioni utili a quantificare gli effetti derivanti da parte dei rilievi contestati nel presente procedimento sanzionatorio e non ancora rettificati.
8. Con nota del 30 marzo 2022 (acquisita con prot. Autorità 13846), AIP ha trasmesso all’Autorità la Carta dei servizi di AQP al fine di documentarne la completa conformità della stessa alla RQSII.
9. Con deliberazione 162/2022/R/idr, l’Autorità ha concluso, con riferimento al periodo 2020-2021, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, proposto da AIP per AQP, approvando il medesimo schema regolatorio. Con la medesima deliberazione l’Autorità ha rilevato che “con riguardo alla trattazione di specifiche componenti tariffarie riferite al primo e al secondo periodo regolatorio, si è riscontrata la presenza di talune criticità emerse nell’ambito di due verifiche ispettive condotte – presso Acquedotto Pugliese S.p.A. e presso l’Autorità Idrica Pugliese – ai sensi della deliberazione 328/2016/E/IDR, cui hanno fatto seguito i procedimenti sanzionatori, tutt’ora in corso, avviati con determina 36/2017/IDR-DSAI e determina 37/2017/IDR-DSAI” e che “in sede di aggiornamento biennale delle tariffe riferite al 2018 e 2019, nonché nell’ambito delle

proposte afferenti al terzo periodo regolatorio, il soggetto competente ha provveduto al superamento delle criticità rinvenute nelle elaborazioni tariffarie di cui al precedente alinea, fatta eccezione per la contestazione per la quale – come precisato nella determina 37/2017/IDR-DSAI – “alcune immobilizzazioni [non sarebbero state valorizzate] sulla base del criterio del costo storico risultante dalle fonti contabili obbligatorie”.

10. Pertanto, solo a seguito dell’ articolata procedura di approvazione dell’ aggiornamento tariffario MTI-2 e del MTI-3 – durante la quale è stato assicurato un elevato livello di contraddittorio – sono stati trasmessi, da ultimo con la comunicazione del 30 marzo 2022, i dati e la documentazione necessari all’ istruttoria del presente procedimento sanzionatorio che, quindi, può ritenersi compiuta.
11. Con la nota prot. 21436 del 13 maggio 2022, il Responsabile del procedimento ha comunicato ad AIP le risultanze istruttorie.
12. Con nota del 17 maggio 2022 (prot. Autorità 22041), AIP ha formulato istanza di audizione finale innanzi al Collegio dell’ Autorità.
13. Con nota del 27 giugno 2022, AIP ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie (acquisita con prot. Autorità 28188 del 27 giugno 2022).
14. In data 21 luglio 2022 si è svolta l’ audizione finale di AIP innanzi al Collegio dell’ Autorità; in ragione dell’ istanza di riservatezza formulata da AIP, si procederà alla pubblicazione del provvedimento in versione riservata con riguardo alle dichiarazioni rese unicamente nella predetta sede. Con la nota prot. Autorità 32849 del 27 luglio 2022 è stato trasmesso ad AIP il verbale dell’ audizione.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

15. Il presente procedimento ha ad oggetto l’ accertamento di alcune violazioni della regolazione del SII, riconducibili all’ adempimento delle prescrizioni in materia di determinazione tariffaria e di qualità contrattuale dei servizi.

A. VIOLAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE MTI-2

Contesto normativo

16. Con deliberazione 664/2015/R/idr l’ Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019 (MTI-2), prevedendo, in particolare, all’ articolo 7, comma 1 della medesima deliberazione che la tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, sulla base della metodologia MTI-2 e dei dati – debitamente aggiornati – già inviati nell’ ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/idr;
17. Il medesimo articolo 7, comma 1 della deliberazione 664/2015/R/idr prescrive al contempo che gli Enti di governo dell’ ambito devono validare, integrare o modificare le informazioni fornite dai gestori, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

18. Ai sensi dell'articolo 29 del MTI-2, nel calcolo del vincolo ai ricavi del gestore (VRG^a) degli anni 2016-2019 confluisce una componente, Rc_{TOT}^a , che individua il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente a ogni gestore nell'anno (a-2); concorre a determinare tale componente Rc_{TOT}^a un'ulteriore componente denominata Rc_{ALTRO}^a , con la quale viene valorizzato il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno (a-2) e gli esborsi effettivamente sostenuti per i costi delle attività afferenti al servizio idrico integrato (di seguito: SII) a causa di variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali.

Contestazione

19. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dall'analisi dei documenti acquisiti nel corso dell'attività preistruttoria, l'Autorità, con la determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio DSAI 36/2017/idr, ha contestato ad AIP di:
- i. aver validato (ai fini del calcolo della componente Rc_{ALTRO}^a), in violazione dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 29, comma 1, del MTI-2, gli importi richiesti dal gestore del SII per le variazioni di perimetro delle reti fognarie senza adeguatamente verificarne la conformità alle prescrizioni del MTI-2, e in particolare:
 - a) aver validato incrementi di costo giustificati dall'assunzione di nuovi tratti di rete fognaria per gli anni 2014 e 2015 nonostante si trattasse di incrementi derivanti dalla rettifica di errori nella rilevazione (operata nel 2011) della consistenza delle reti fognarie nonché in parte dall'incremento dei prezzi di gestione da parte di terzi c.d. "cottimisti" della rete stessa (punto 2.3 e doc. 2.3.a allegato alla *check list* nonché il documento denominato "NA Reti fognarie" per gli anni 2016 e 2017 caricato da AIP nel portale Raccolta dati tariffari);
 - b) aver validato incrementi di costo giustificati dall'assunzione di nuovi tratti di rete fognaria nelle province di Barletta Andria Trani e Foggia nell'anno 2014 e nella provincia di Lecce (ambito 12) nell'anno 2015, pur non avendo il gestore documentato l'assegnazione di tali nuovi tratti di rete (punto 2.3 e doc. 2.3.a allegato alla *check list*, nonché la nota 20 marzo 2017 e il doc. "2015 verbali NA amb. 10-11-12-13 Lecce" caricato da AIP nel portale Raccolta dati tariffari).

Argomentazioni di AIP

20. Con riferimento alla contestazione di cui al precedente punto *sub a*), nella memoria difensiva del 27 novembre 2017, AIP osserva che le variazioni di consistenza delle reti, operate nel 2011, deriverebbero non dalla rettifica di errori, ma da una più accurata misurazione effettuata tramite il nuovo sistema informatico territoriale (SIT), metodologia già utilizzata per la predisposizione tariffaria 2014-2015

(approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20/2014) che è stata confermata anche per gli anni 2016-2019, non essendo state ricevute “*specifiche ed ulteriori indicazioni in merito circa la conformità alle prescrizioni del Metodo tariffario MTI-2*”. AIP illustra, inoltre, con la citata memoria, la metodologia di controllo dei dati posti a fondamento delle richieste di AQP, rilevando, in particolare, che “*a seguito di ulteriore documentazione acquisita dal gestore*” avrebbe proceduto a calcolare la reale consistenza dei metri lineari di rete e il numero degli impianti di sollevamento gestiti (numero di griglie ispezionabili), dividendo il costo del servizio pagato per ciascuna attività per il rispettivo costo unitario; AIP avrebbe poi raffrontato il dato ottenuto (la lunghezza della rete “*così come rettificata*”) con la contabilità lavori, al fine di eliminare l’effetto di variazioni dei canoni, dovute, ad esempio, all’applicazione di penali alle ditte per servizi non espletati in uno specifico arco temporale. Con la memoria di replica del 27 giugno 2022, AIP ha illustrato ulteriormente il percorso di validazione dei dati forniti dal gestore per le variazioni di perimetro delle reti fognarie e connessi incrementi di costo, ribadendo che la stessa è stata ampiamente supportata dalla documentazione trasmessa da AIP “*in ordine alla valutazione degli importi per variazioni sistemiche riconducibili alle variazioni di perimetro per l’assunzione in gestione di nuovi tratti di rete e nuovi impianti (v. nota prot. AIP n. 310 del 23.01.2017 e n. 1382 del 20.03.2017) nonché in dettaglio dalla relazione sulle variazioni sistemiche in adempimento della Del. 790/2016/R/idr*”, sottolineando di avere precedentemente “*provveduto a considerare la corrispondenza tra il valore richiesto da AQP in merito alla variazione dei costi e il dettaglio della voce “canone di espurgo” e “sanificazione” (rif. relazione allegata al punto 2.3.a) [della check list; trattasi della relazione sulle variazioni sistemiche]*”, nonché di “*aver provveduto ad esaminare i verbali attestanti un incremento dello sviluppo delle reti fognarie e opere accessorie*”, come già dichiarato nel corso della verifica ispettiva. Ad avviso di AIP, dunque, la violazione in esame deve ritenersi “fuorviante”.

21. [OMISSIS]
22. Relativamente alla contestazione di cui al precedente punto *sub b)*, con la memoria difensiva del 27 novembre 2017, AIP ha prodotto il verbale del 2 novembre 2015, attestante l’assunzione in gestione di due impianti di sollevamento fognario di complessivi 2.499 metri lineari per la provincia di Lecce (ambito 12), per quanto concerne l’istanza di variazioni sistemiche 2015 (cfr. allegato alla memoria “verbale mancante LE 2015 amb. 12”).
23. Relativamente alla provincia di Foggia (con riferimento all’anno 2014), AIP adduce di aver commesso un mero errore di trascrizione del relativo dato nella tabella “verbali di consegna/affidamento/avvio/provincia e anno” della nota del 20 marzo 2017, ove, diversamente da quanto dichiarato in sede di verifica ispettiva, era riportato che non sussistevano per quell’anno e per quella provincia verbali rilevanti, e ha provveduto alla loro trasmissione in allegato alla memoria del novembre 2017.
24. Infine, per quanto riguarda la provincia di Barletta Andria e Trani, ambito 4, anno 2014, AIP afferma che l’imputazione del costo nel 2014, all’atto del pagamento dei canoni, sarebbe relativo all’assunzione di nuovi tratti di rete avvenuta, invero, nel

corso del 2013, come risultante dalla verifica ispettiva (documento 2.3.a allegato alla *check list*).

Valutazione delle argomentazioni di AIP

25. L'istruttoria ha consentito di accertare la violazione contestata *sub a*) nei termini che seguono.
26. In particolare, ciò che si imputa ad AIP consiste nella validazione, in violazione dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 29, comma 1 del MTI-2, di importi richiesti dal gestore del SII per le variazioni di perimetro delle reti fognarie senza averne verificato la conformità alle prescrizioni del MTI-2. Nella specie, nella proposta tariffaria MTI-2, ai fini della determinazione del VRG relativo agli anni 2016 e 2017, sono stati considerati nella componente Rc_{ALTRO}^a , importi per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio da parte di AQP, relative, rispettivamente, agli anni 2014 e 2015, nonostante si trattasse di incrementi derivanti dalla rettifica di errori nella rilevazione (operata nel 2011) della consistenza delle reti fognarie nonché in parte dall'incremento dei prezzi di gestione da parte di terzi c.d. "cottimisti" della rete stessa.
27. L'Autorità, con la deliberazione 790/2016/R/idr di approvazione della succitata proposta tariffaria MTI-2, aveva richiesto ad AIP di fornire *"gli ulteriori elementi – già richiesti dall'Autorità – in ordine alle modalità di valorizzazione dei conguagli per variazioni sistemiche, in particolare esplicitando puntualmente gli importi riconducibili a "variazioni di perimetro derivanti dall'assunzione in gestione di nuovi tratti di rete e nuovi impianti", al fine di verificare, nell'ambito dell'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'assenza di eventuali oneri impropri riconducibili a tali voci di costo"*.
28. Con la risposta del 23 gennaio 2017 (acquisita con prot. Autorità 2352) AIP ha ribadito *"quanto già trasmesso agli uffici di codesta Autorità nel mese di dicembre (2016) a seguito della richiesta verbale di chiarimenti"*, riservandosi di *"inoltrare un più dettagliato e completo resoconto di valutazione in data successiva a quella prevista dalla Deliberazione e solo dopo aver acquisito gli ulteriori elementi di valutazione necessari da parte del Gestore"*.
29. In particolare, nel mese di dicembre 2016, AIP aveva trasmesso tramite il Portale di raccolta dati, la documentazione fornita da AQP a sostegno delle proprie richieste, tra cui i file di calcolo denominati "NA Reti fognarie" e una sintetica nota (del 19 dicembre 2016, acquisita con prot. 37620), avente ad oggetto *"Variazione nella consistenza delle opere gestite. Istanza motivata di maggiori costi ai fini del riconoscimento tariffario dei relativi conguagli nel calcolo del VRG 2016 e 2017"*, nella quale specificava che *"[...] si ritiene possibile che le variazioni di costo siano ascrivibili non già ad assunzioni in gestione, quanto proprio a estendimenti di reti fognarie realizzate nel tempo sia con macro-progetti che con piccoli interventi effettuati direttamente dalle Macro Aree Territoriali"*.
30. Nel corso della citata ispezione del febbraio del 2017, AIP, sulla stessa tematica, in relazione alla verifica dei costi unitari, dichiarava che *"[...] non disponendo di tutta*

la documentazione necessaria (es: contratti di appalto alle ditte c.d. cottimisti, documenti fiscali, ...) non ha potuto esprimersi in merito alla presenza o meno di eventuali oneri impropri” e si impegnava a trasmettere all’Autorità gli esiti di ulteriori approfondimenti istruttori (punto 2.3 check list).

31. In ottemperanza agli impegni assunti, AIP produceva in data 20 marzo 2017 una nota denominata “Variazione nella consistenza delle opere gestite” (acquisita con prot. Autorità 10768), nella quale affermava che la variazione dei relativi costi conseguiva al fatto che *“nel corso degli anni successivi al 2011 si fossero succedute diverse assunzioni di nuovi tratti di rete fognaria”* e che, a seguito di riscontro di ulteriore documentazione acquisita da AQP in data 16 marzo 2017, la somma degli importi fatturati coincideva con le variazioni riportate nel foglio di lavoro “Calcolo” del citato file “NA reti fognarie”. AIP riteneva, quindi, sussistente *“una corrispondenza tra i verbali trasmessi da AQP e le variazioni dei costi richiesti dallo stesso, a meno delle province di BAT e FG nell’anno 2014, per la quale il Soggetto Gestore è stato sollecitato a fornire utili integrazioni documentali”*.
32. Infine, in occasione dell’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 28 giugno 2018, trasmessa all’Autorità il 25 luglio 2018, AIP ha provveduto a rivedere gli importi per le variazioni sistemiche in contestazione, sottoponendo all’Autorità una proposta di conguaglio negativo, successivamente approvata con la citata deliberazione 162/2022/R/idr.
33. Dalla citata ricostruzione emerge, pertanto, la conferma che la verifica prescritta dalla regolazione tariffaria (conclusa solo a seguito della citata nota del 20 marzo 2017), e le conseguenti rettifiche (effettuate con l’aggiornamento tariffario MTI-2, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 28 giugno 2018, poi trasmesso all’Autorità il 25 luglio 2018 e approvato con la deliberazione 162/2022/R/idr), sono state compiute da AIP solo molto tempo dopo la richiesta di riconoscimento dei maggiori costi per variazioni sistemiche in contestazione presentata all’Autorità; tutto ciò, nonostante le richieste di chiarimento e integrazione formulate con la deliberazione di approvazione 790/2016/R/idr e gli impegni assunti nella successiva verifica ispettiva di febbraio 2017.
34. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da AIP, già dall’esame della documentazione prodotta nel corso della verifica ispettiva, in particolare dal citato file denominato “NA reti fognarie”, risultava che parte delle variazioni dei costi esposte per gli anni successivi al 2011 non erano riconducibili all’assunzione in gestione di nuove opere o all’estensione del perimetro del servizio, ma al rinnovo dei contratti avvenuto nel corso del 2011, comportante sia la variazioni dei prezzi che la rilevazione di tratti di rete a rettifica delle consistenze precedenti. La stessa AIP ha mostrato, invero, di averne contezza in occasione della trasmissione della memoria di novembre 2017 e del successivo aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, inviato all’Autorità in data 25 luglio 2018.
35. Difatti, già nella memoria di novembre 2017, si legge che solo in esito agli ulteriori approfondimenti in merito alla documentazione integrativa richiesta al gestore, AIP ha potuto determinare *“quella che è la reale consistenza dei metri lineari di rete e il*

numero degli impianti di sollevamento gestiti... apportando alcune correzioni alle consistenze e rettificando meri errori materiali commessi nella prima richiesta del gestore”.

36. In occasione, poi, dell’aggiornamento MTI-2, AIP ha sottoposto all’Autorità una proposta di conguaglio negativo, adottando *“l’ipotesi di non ricalcolo del nuovo quantum per variazioni di consistenza iniziale 2011 delle reti da gestire (cosiddetta ipotesi C “Vecchi prezzi vecchie consistenze”)*” (cfr. deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 28 giugno 2018), dopo aver *“[...]puntualmente esaminato anche la richiesta di maggiori costi per rettifica delle consistenze 2011 acquisendo dal gestore ulteriore documentazione probatoria [...]”* (relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria MTI-2).
37. A nulla, in tal senso, potrebbe peraltro valere l’argomentazione difensiva spesa con riguardo al periodo tariffario precedente, ovvero che la metodologia di valorizzazione delle discordanze di rete era già stata impiegata in occasione della precedente predisposizione tariffaria 2014-2015, senza che l’Autorità sollevasse alcuna eccezione. Al riguardo, occorre infatti rilevare che, comportando il procedimento di approvazione tariffaria un’attività articolata e complessa, l’Autorità si era espressamente riservata di *“verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (deliberazione 432/2014/R/idr).
38. Al riguardo, si dà atto che con l’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria MTI-2, è stato effettuato un conguaglio risolutivo della contestazione in esame. Inoltre, l’Autorità, con la citata deliberazione 162/2022/R/idr, ha rilevato che in sede di aggiornamento biennale delle tariffe riferite al 2018 e 2019, nonché nell’ambito delle proposte afferenti al terzo periodo regolatorio, AIP ha provveduto al superamento delle criticità oggetto di tale contestazione; [OMISSIS]. Tali circostanze potranno essere valutate ai fini della quantificazione della sanzione.
39. Per quanto concerne il rilievo *sub b)*, le argomentazioni di AIP sono solo in parte accoglibili per le motivazioni di seguito esposte.
40. In relazione alle province di Barletta Andria e Trani, con la citata memoria del 27 novembre 2017, AIP ha chiarito le ragioni dell’imputazione all’anno 2014 di costi per l’assunzione dei nuovi tratti di rete avvenuta nel secondo semestre dell’anno 2013; tali dichiarazioni risultano coerenti con la documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva. Inoltre, anche con riferimento alla provincia di Foggia, le argomentazioni di AIP appaiono adeguate, in quanto i verbali di assunzione di nuovi tratti di rete relativi all’anno 2014 erano stati effettivamente indicati come esistenti già nel corso della verifica ispettiva, benché trasmessi all’Autorità solo con la memoria del 27 novembre 2017. Ne consegue l’archiviazione *in parte qua* della contestazione con riferimento alle citate province.
41. Per quanto riguarda l’ambito 12, Lecce, anno 2015, accertato che AQP ha assunto in gestione nuovi 2.499 metri lineari di fognatura, come attestato dal verbale datato 2 novembre 2015, risulta accertato che AIP ha validato incrementi di costo senza controllare che l’assunzione di nuovi tratti di rete fosse documentata da apposito

verbale. Infatti, il citato verbale risulta acquisito in un momento successivo alla verifica ispettiva a seguito di specifica richiesta inoltrata ad AQP, come dichiarato da AIP nella memoria di novembre 2017. Alla luce di quanto sopra esposto si conferma la sussistenza della contestazione per tale ambito.

B. VIOLAZIONI IN TEMA DI CARTA DEI SERVIZI

Contesto normativo

42. L'articolo 2, comma 12, lett. p) della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto.
43. In particolare, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel d.P.C.M. 29 aprile 1999 nonché alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore (articolo 1, comma 1, della RQSII).
44. Tra gli *standards* specifici di qualità contrattuale previsti dalla RQSII sono ricompresi gli indicatori "Tempo di esecuzione di allacciamenti che comportano lavori semplici" (articoli 4 comma 1, 8 e 67, comma 1) e "Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluoghi" (articoli 4 comma 1, 19 e 67, comma 1).
45. Ai sensi degli articoli 4, comma 2, 9 e 68, comma 1, della RQSII, costituisce *standard* generale di qualità contrattuale il tempo necessario per l'esecuzione di allacciamenti con lavori complessi, che dev'essere pari ad un massimo di 30 giorni lavorativi dalla richiesta nel 90% dei casi.
46. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della RQSII il gestore deve garantire un orario di apertura degli sportelli fisici per richieste di informazioni, prestazioni o servizi: a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi; b) non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8:00 – 13:00 il sabato; ai sensi del successivo comma 5 gli Enti di governo dell'ambito competenti per il relativo territorio, d'intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti il predetto orario minimo di apertura degli sportelli provinciali.
47. Con la deliberazione 790/2016/R/idr l'Autorità ha approvato, con le precisazioni ed i limiti ivi previsti, lo schema regolatorio di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/idr, per il periodo 2016-2019 proposto da AIP e contestualmente ha chiesto, tra l'altro, alla medesima AIP di trasmettere entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione:
 - la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP) e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni della RQSII in materia di qualità contrattuale (punto 6.i);

- gli ulteriori elementi richiesti in ordine alle modalità di valorizzazione dei conguagli per variazioni sistemiche, in particolare esplicitando puntualmente gli importi riconducibili a variazioni di perimetro (punto 6.iii).
48. Con nota del 23 gennaio 2017 (acquisita con prot. Autorità 2352), AIP:
- ha trasmesso la Carta dei servizi come da ultimo modificata, dichiarando che la medesima *“recepisce integralmente le prescrizioni di qualità contrattuale recate dalla RQSII [...]”*;
 - quanto agli ulteriori elementi richiesti in ordine alle modalità di valorizzazione dei conguagli per variazioni sistemiche, si è limitata a rinviare a *“quanto già trasmesso agli uffici di codesta Autorità nel mese di dicembre a seguito della richiesta verbale di chiarimenti”*, riservandosi di *“inoltrare un più dettagliato e completo resoconto di valutazione in data successiva a quella prevista dalla Deliberazione e solo dopo aver acquisito gli ulteriori elementi di valutazione necessari da parte del Gestore”*.

Contestazione

49. A seguito della citata verifica ispettiva, è stato contestato ad AIP:
- ii. di aver validato e trasmesso all’Autorità la Carta dei servizi di AQP, nonostante fosse parzialmente difforme rispetto ad alcune previsioni della RQSII. In particolare, è stata riscontrata:
 - a. l’assenza dell’indicatore “Tempo di esecuzione di allacciamenti che comportano lavori semplici”, previsto dagli articoli 4, comma 1, 8 e 67, comma 1, della RQSII nonché dell’indicatore “Tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori con sopralluoghi”, previsto dagli articoli 4, comma 1, 19 e 67, comma 1, della RQSII (punto 5.1 e doc. 5.1.a allegato alla *check list* nonché prot. Autorità 2352);
 - b. una descrizione dei tempi di esecuzione di allacciamenti con lavori complessi che consente al gestore di superare il tempo massimo prescritto dall’articolo 68, comma 1, della RQSII, poiché prevede che i 30 giorni siano conteggiati *“al netto dei tempi per lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale”* (punto 5.1 e doc. 5.1.a allegato alla *check list* nonché prot. Autorità 2352);
 - c. l’indicazione di orari di apertura degli sportelli fisici difformi da quelli previsti dall’articolo 52, comma 3, della RQSII, nonostante il mancato accoglimento da parte dell’Autorità dell’istanza di deroga presentata dalla medesima AIP con nota 11 luglio 2016 (acquisita con prot. Autorità 19677) (punto 5.1 nonché prot. Autorità 2352).

Argomentazioni di AIP e valutazione delle argomentazioni di AIP

50. Le violazioni in merito alla Carta dei servizi risultano confermate, essendo emerso, anche a seguito della documentazione prodotta da AIP in sede istruttoria, che l’Ente d’Ambito ha, in violazione del punto 6.1 della deliberazione 790/2016/R/idr, validato

e trasmesso all’Autorità la Carta dei servizi di AQP, nonostante la stessa fosse parzialmente difforme rispetto ad alcune previsioni della RQSII.

51. Nelle citate memorie difensive AIP dichiara, infatti, di aver riscontrato al gestore, *“già nel corso delle attività istruttorie relative agli Adempimenti previsti dal comunicato AEEGSI del 20 marzo 2017” e in particolare nella Dichiarazione di veridicità e relativo Allegato*”, la mancanza di corrispondenza tra gli standard previsti nella Carta dei servizi e quelli previsti dalla RQSII nonché di aver sollecitato il gestore a porre rimedio a tale non corrispondenza adeguando il contenuto della Carta alle prescrizioni normative. Tuttavia, dall’analisi della documentazione prodotta in sede istruttoria, risulterebbe che tale attività sia avvenuta solo successivamente alla trasmissione del 23 gennaio 2017 della Carta dei servizi all’Autorità, richiesta ai sensi della deliberazione 790/2016/R/idr.
52. Al riguardo, infatti, AIP ha inviato per conoscenza all’Autorità la citata nota del 25 ottobre 2017, con la quale ha comunicato ad AQP:
 - di rendere immediatamente esecutive le modifiche alla Carta dei Servizi al fine di conformarla alle prescrizioni della RQSII, sia per quanto attiene alla presenza nel testo della Carta degli indicatori sia in tema di rispetto dei tempi di esecuzione di allacciamenti con lavori complessi (tale circostanza, come precisato da AIP nella memoria di replica del 27 giugno 2022, dimostra che la stessa ha sollecitato e adempiuto anticipatamente rispetto alla data del 30 marzo 2022; la stessa potrà essere valutata ai fini della quantificazione della sanzione);
 - di approvare il programma di apertura il sabato mattina dei sei sportelli di *front office* dei capoluoghi pugliesi conformando l’orario di apertura degli sportelli fisici alla regolazione.
53. Con riferimento a quest’ultimo, aspetto AIP ha prodotto, con la citata nota del 15 marzo 2018, la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 9 marzo 2018, con la quale viene stabilito *“il nuovo orario di apertura degli Sportelli commerciali con sede nei sei capoluoghi di provincia secondo quanto indicato all’articolo 52 comma 3 della Deliberazione n.655/2015 e disposto dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, ovvero un orario di apertura di 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi e di 4 ore nell’intervallo 8:00 – 13:00 il sabato”*. AIP al riguardo ha, altresì, prodotto la nota del 24 aprile 2018, con la quale ha ribadito ad AQP l’esigenza che il gestore adegui gli orari di apertura degli sportelli commerciali alla normativa in vigore.
54. Al riguardo, occorre rilevare che dall’analisi della Carta dei servizi ricevuta dall’AIP in data 25 luglio 2018 (nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria MTI-2) le violazioni contestate risultavano cessate, ad eccezione della sola inerente all’indicatore *“tempo di esecuzione allacci fognari con lavori semplici”*. Successivamente, con la citata nota del 30 marzo 2022, AIP ha trasmesso la Carta dei servizi pienamente conforme alla RQSII. Tale circostanza potrà essere valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Argomentazioni di carattere generale svolte da AIP nella fase decisoria del procedimento.

55. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, AIP ha sostenuto la non sanzionabilità degli Enti d'ambito da parte dell'Autorità e, pertanto, contestato di poter essere sottoposta al presente procedimento sanzionatorio.
56. Sul punto, la difesa di AIP ha preso le mosse dal rilievo che la deliberazione 328/2016/E/idr, che ha disposto le verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario tra le quali quella effettuata nei confronti della stessa AIP, prevedeva espressamente che le predette verifiche si rivolgono ai gestori del servizio idrico integrato nonché che sarebbe potuto risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente d'ambito.
57. Affrontando la questione in termini di carattere generale, AIP ha richiamato l'art. 2 della legge 481/95, sottolineando il ruolo collaborativo richiesto agli Enti d'ambito (comma 22), nonché le previsioni relative alla richiesta di informazioni e documenti, ai controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37 nonché al potere sanzionatorio rilevando che si tratterebbe di atti tutti indirizzati nei confronti del "soggetto esercente il servizio" ovvero il gestore del SII, *"in netta dicotomia con le funzioni di regolazione ed indirizzo dell'ente di Governo dell'Ambito"*.
58. Il potere sanzionatorio dell'Autorità non potrebbe essere esercitato nei confronti degli Enti d'ambito, secondo la difesa di AIP anche sulla scorta dello stesso Regolamento Sanzioni e Impegni dell'Autorità il quale, *"nel delineare l'ambito di applicazione dei procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza Arera"*, in riferimento alla personalità dell'agente e al *quantum* edittale, utilizza *"i termini "impresa" e "condizioni economiche" di assoluto contrasto con il carattere istituzionale connesso all'Ente di Governo"*. Altresì il riferimento, nel citato Regolamento, all' *"ultimo fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile"* dovrebbe condurre ad escludere che un ente pubblico non economico come AIP possa essere sottoposto a procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità.
59. AIP ha inoltre rammentato che anche la deliberazione 347/2012/R/idr dell'Autorità attribuisce ai gestori del SII specifici obblighi di invio delle informazioni e dei dati necessari alla definizione delle tariffe, nonché agli Enti d'ambito il ruolo di partecipazione attiva alla regolazione idrica come prevista dal d.lgs. 152/2006, con *"funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo nonché la tutela dei beni demaniali"* che, ad avviso di AIP, non possono formare autonomo oggetto di verifica ispettiva.
60. [OMISSIS].

Valutazione delle argomentazioni di carattere generale svolte da AIP nella fase decisoria del procedimento

61. Le argomentazioni di AIP circa la non sanzionabilità degli Enti d'ambito da parte dell'Autorità non possono essere accolte in quanto infondate.
62. Partendo da un quadro di carattere generale, non può che porsi sin da subito in evidenza che la normativa primaria e quella secondaria in materia di servizio idrico integrato indicano come titolari di competenze e doveri sia i gestori del SII che gli Enti d'ambito. I poteri regolatori e sanzionatori dell'Autorità, nella predetta materia, si esplicano, pertanto, nei confronti di entrambi i soggetti sopra indicati; risulterebbe del tutto incoerente che gli Enti d'ambito possano essere destinatari di previsioni regolatorie da parte dell'Autorità ma che queste ultime non possano avere un presidio sanzionatorio. A conferma della sanzionabilità degli Enti d'ambito, vale la pena richiamare l'articolo 3, comma 1, lett. f), del d.P.C.M. 20 luglio 2012 il quale, a fronte dell'inadempienza dell'Ente di governo d'ambito alle puntuali prescrizioni disposte dall'Autorità sulla proposta tariffaria presentata dal medesimo, attribuisce all'Autorità un eccezionale potere sostitutivo nei confronti dell'ente d'ambito, in deroga all'ordine delle competenze dettato dal legislatore, facendo espressamente *"salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio"*.
63. In merito ai rilievi di AIP sulla deliberazione 328/2016/E/idr, si osserva come i medesimi non tengano conto della circostanza che la citata deliberazione espressamente ha previsto che il corretto svolgimento del ruolo attivo degli Enti d'ambito nella regolazione idrica concorre all'attuazione del MTI – 2 e alla certezza dei corrispettivi applicati all'utenza e che, pertanto, l'accertamento di detto corretto svolgimento costituisce la finalità stessa della verifica ispettiva effettuata presso l'Ente d'ambito. La deliberazione 328/2016/E/idr dispone, infatti, che l'oggetto della verifica ispettiva nei confronti di un EGA è il rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni recate dal d.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto legge 133/14, in ordine all'affidamento del servizio idrico integrato, allo stato di consegna degli impianti e all'avvio della gestione del SII da parte del gestore unico d'ambito nonché il corretto svolgimento da parte degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti dei compiti di partecipazione attiva alla regolazione idrica riconosciuti in capo agli stessi. Il richiamo al ruolo collaborativo degli Enti d'ambito nelle verifiche ispettive, pure previsto dalla medesima deliberazione, come richiamato dalla difesa di AIP, è evidentemente riferito alle verifiche effettuate presso i gestori del SII e non pone in dubbio la già citata previsione, dalla formulazione espressa ed inequivoca, per cui le verifiche ispettive possono essere effettuate anche nei confronti dell'Ente d'ambito. Si aggiunga, per completezza, che l'Allegato A alla medesima deliberazione ha compiutamente precisato l'oggetto della verifica ispettiva nei confronti degli Enti di governo dell'ambito da parte del Nucleo ispettivo (punti 1.3 e 1.4.).
64. Da ultimo, deve respingersi altresì il tentativo di AIP di supportare l'eccezione sollevata con il richiamo della terminologia utilizzata dal Regolamento Sanzioni e Impegni dell'Autorità, riferita al soggetto "impresa" piuttosto che al soggetto

pubblico. Trattasi, come evidente, di una terminologia che, pur non tenendo conto delle peculiarità dei diversi soggetti sottoposti ai poteri sanzionatori dell'Autorità, ben può (e deve) essere riferita altresì agli enti pubblici, circostanza peraltro ricorrente in tutti i casi (e non pochi) nei quali il gestore del SII sottoposto a procedimento sanzionatorio è un Comune. Da detta terminologia non può quindi desumersi l'esclusione degli EGA dall'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento Sanzioni e, quindi, la loro non sanzionabilità da parte dell'Autorità.

65. [OMISSIS].

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

66. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

67. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di AIP ha violato alcune disposizioni strumentali in materia di regolazione del SII, volte alla tutela del diritto degli utenti serviti ad una corretta predisposizione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. L'illecito (di mera condotta) risulta di tenue gravità tenuto conto della rilevante quantità dei dati esaminati e della circostanza che il monitoraggio dell'evoluzione del SII nella specifica realtà territoriale in questione si caratterizza per particolare complessità e onerosità nonché da continua evoluzione data la dimensione dell'ambito. Tuttavia, rileva la circostanza che l'attività svolta da AIP in sede di aggiornamento biennale MTI-2 per il recupero degli oneri impropri del gestore con approccio favorevole all'utenza ha posto nel nulla gli effetti pregiudizievoli della condotta sugli utenti finali. Rileva altresì la circostanza che la contestazione *sub i.b.* relativa alle provincie di Barletta Andria e Trani e Foggia sia risultata infondata, con relativa archiviazione *in parte qua*, avendo AIP documentato la correttezza del proprio operato.

Con la violazione *sub ii.* AIP ha violato, sia pure con riferimento ad aspetti assai specifici, disposizioni relative all'adozione della Carta dei servizi, volte a garantire agli utenti una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII. Rileva altresì la circostanza che AIP ha prontamente sollecitato, già con nota 25 ottobre 2017, la revisione della Carta dei servizi da parte di AQP.

68. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, in merito alla violazione *sub i.a* viene in rilievo che AIP ha provveduto con sollecitudine a porre in essere tutte le attività necessarie, anche instaurando una proficua collaborazione con il gestore

AQP, affinché l'aggiornamento della predisposizione tariffaria MTI-2 successivamente approvata dall'Autorità con la citata deliberazione 162/2022/R/idr) prevedesse la rettifica dei costi per variazioni sistemiche sulle reti fognarie 2014-2015.

69. Per quanto attiene al criterio della *personalità dell'agente* rileva la circostanza che, al di là delle contestazioni di cui alla determinazione 36/2017/idr, AIP è soggetto che ricopre un ruolo attivo per l'adempimento degli obblighi regolatori, svolgendo un'attività essenziale nel processo tariffario, quale la validazione dei numerosi e dettagliati dati che devono essere forniti dai gestori, unitamente ad altri compiti assegnati agli enti di governo d'ambito dalla normativa settoriale.
70. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, nella comunicazione delle risultanze istruttorie si è dato atto che, dal bilancio relativo all'anno 2016, che AIP abbia realizzato un fatturato pari a euro 732.000. Nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, AIP ha contestato l'utilizzo del dato di "fatturato" in quanto AIP non consegue ricavi di carattere commerciale e, in ogni caso, ha contestato l'importo sopra indicato siccome "non è abbinabile a nessuna voce reale di bilancio AIP pertanto si considera, ancora, improprio e deviante". A tal riguardo, in sede di audizione finale, [OMISSIS].
- Le argomentazioni di AIP possono essere parzialmente accolte nei termini che seguono. Innanzi tutto, occorre rilevare che, nel conto del bilancio 2016, l'importo di euro 732.000 è indicato, oltre che sotto la voce "proventi AQP", alla quale si devono intendere riferite le dichiarazioni rese da AIP in sede di audizione, altresì quale previsione di competenza dei ricavi per la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. Si precisa che i ricavi costituiscono il dato sulla base del quale verificare, secondo il criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la sostenibilità economico-finanziaria della sanzione da irrogare ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni e Impegni; a tal riguardo, poiché è disponibile nel bilancio il valore dei predetti ricavi accertato, l'importo da prendere in considerazione al predetto fine è quest'ultimo, pari a euro 513.288,56.
71. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 5.000 (cinquemila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Autorità Idrica Pugliese, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 29, comma 1, del MTI-2 (violazioni i.a e i.b. *in parte qua* con riferimento alla provincia di Lecce) e del punto 6.i della deliberazione 790/2016/R/idr (violazione ii);
2. di irrogare, nei confronti di Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione nella misura complessiva di euro 5.000 (cinquemila/00);

3. di archiviare, nei termini in cui in motivazione, la violazione dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 29, comma 1, del MTI-2 con riferimento alle province di Barletta Andria Trani e Foggia (violazione i.b *in parte qua*);
4. di ordinare ad Autorità Idrica Pugliese di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare ad Autorità Idrica Pugliese di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
7. di comunicare il presente provvedimento ad Autorità Idrica Pugliese (C.F. 07277870726), mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini